



# Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022

## A.C. 1687

Dossier n° 263 - Schede di lettura  
12 marzo 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1687
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della Malaysia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	2 febbraio 2024
assegnazione:	29 febbraio 2024
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Premessa

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo quadro di **partenariato globale e cooperazione** (APC) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Governo della **Malaysia**, dall'altra, fatto a Bruxelles il 14 dicembre 2022.

Si tratta del **primo accordo bilaterale concluso** tra l'Unione europea e la Malaysia e costituisce un notevole progresso verso il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nel Sud-Est asiatico, in piena compatibilità con la Strategia dell'Unione europea per l'IndoPacifico e sulla base di valori universali condivisi. L'attuazione dell'Accordo comporterà - secondo il Governo - vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea.

Nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge il Governo fa presente che già il 5 agosto 2016, successivamente alla parafatura dell'Accordo, l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (ARVP) e la Commissione avevano presentato al Consiglio le proposte congiunte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione dell'APC quale accordo tra l'Unione europea e la Malaysia («*EU only*»). Pur concordando sulla sostanza dell'accordo, gli Stati membri hanno però deciso all'unanimità che l'accordo dovesse essere firmato e concluso come accordo «misto», comprendente tra le Parti anche i singoli Stati membri dell'Unione europea, invitando la Commissione e l'ARVP a rivedere le proposte in tal senso. Il nuovo carattere misto dell'APC, la definizione in tal senso delle Parti e l'inserimento di nuove disposizioni sull'applicazione provvisoria sono stati successivamente discussi e concordati, in linea di principio, con i negoziatori malesi.

Il 4 luglio 2018 l'ARVP e Commissione hanno quindi presentato al Consiglio una nuova proposta congiunta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'APC e alla sua

[L'iter dell'Accordo](#)

applicazione provvisoria. Tuttavia, pur convenendo sul carattere misto dell'accordo, la Malaysia ha successivamente preferito non applicarlo in via provvisoria. Tale richiesta è stata formalmente accettata dagli Stati membri nel corso della riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 3 aprile 2019 e, successivamente, è stato raggiunto un accordo di massima con i negoziatori malesi sulla base dell'accordo siglato nel 2016, inserendovi una nuova definizione delle Parti per tener conto del carattere misto.

La cerimonia di firma dell'Accordo da parte dell'Unione europea e della Malaysia si è svolta il 14 dicembre 2022, a margine del Vertice tra l'Unione europea e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

Si ricorda che gli Accordi misti costituiscono lo strumento giuridico del quale gli Stati membri e l'Unione europea – ciascuno nei limiti delle rispettive competenze – si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Ciò significa che, oltre alla stessa UE, i paesi dell'UE diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti extra UE.

Accordi misti

**L'Accordo si propone** di instaurare un partenariato rafforzato tra le Parti e approfondire e consolidare la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni. L'intesa rafforza infatti la collaborazione in un'ampia gamma di settori, tra cui i **diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, la lotta al terrorismo, la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il commercio, la migrazione, l'ambiente, l'energia, i cambiamenti climatici, i trasporti, la scienza e la tecnologia, l'occupazione e gli affari sociali, l'istruzione, l'agricoltura e la cultura**. L'intesa comprende anche un'importante sezione sulla **cooperazione commerciale**, che apre la strada alla conclusione dei negoziati in corso sull'Accordo di libero scambio. L'APC regola in particolare i seguenti argomenti principali: cooperazione bilaterale, regionale e internazionale; cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali; cooperazione in materia di commercio e investimenti; cooperazione in materia di giustizia e sicurezza; cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione; cooperazione in altre materie settoriali.

Finalità dell'Accordo

Si ricorda che la Malaysia è il **terzo partner commerciale dell'UE in ambito ASEAN** (dopo Singapore ed il Vietnam).

Quadro economico

A partire dagli anni '70 l'economia malese si è evoluta, passando dalla classica struttura dominata dall'estrazione di idrocarburi e di materie prime (tra cui stagno, bauxite, gomma naturale, ferro, oro, argento e carbone) e dalla produzione alimentare (soprattutto olio di palma) a un modello di sviluppo concentrato sul comparto dei servizi e sull'industria manifatturiera. In particolare, la **componentistica elettronica, l'aerospazio, i settori automobilistico ed edile, la cantieristica, il tessile e il chimico** hanno rivestito un ruolo sempre maggiore nel tessuto economico nazionale. In particolare, l'industria malese dei semiconduttori rappresenta il 13% del mercato globale di assemblaggio e test di microchip e l'8% del commercio mondiale di semiconduttori.

Negli anni pre-pandemia, grazie alla messa in atto di misure di sostegno alla domanda interna e di attrazione degli investimenti esteri, il Paese è riuscito a crescere ad un tasso medio annuo del 5%, con un tasso di disoccupazione tra i più bassi dell'ASEAN. Dopo il calo del 2020 (-5,5%), il PIL malese ha registrato una prima ripresa nel 2021 seguita da una **crescita molto sostenuta nel 2022 (8,7%)**. Nel **2023 l'economia** è cresciuta ad un **ritmo più moderato del 4%**, influenzata dal rallentamento della domanda globale.

I settori di punta che guidano la crescita e le esportazioni sono gli idrocarburi, l'industria dei semiconduttori e l'olio di palma. Il PIL malese è composto per il 51% dai servizi, per il 40,7% dall'industria e per l'8,3% dal settore primario. Molto sviluppato il **comparto finanziario**: il mercato dei capitali è il più grande al mondo in termini di titoli islamici, ed il terzo dell'Asia-Pacifico in termini obbligazionari.

**Ruolo essenziale nella crescita è giocato dalle piccole e medie imprese**, che rappresentano circa il 95% della totalità delle società operanti nel Paese.

I proventi del settore **oil & gas** rappresentano circa il 20% del PIL, rendendo l'economia malese vulnerabile alle oscillazioni dei prezzi a livello mondiale (la Malaysia è il secondo produttore di petrolio e gas naturale del Sud-est asiatico ed è strategicamente posizionata sulle più importanti rotte per il commercio di energia).

L'economia malese gode di un **forte grado di apertura al commercio internazionale**, con una bilancia commerciale in attivo da oltre due decenni consecutivi. L'**interscambio con l'estero** nel 2023 si attestato sui **430 miliardi di dollari**, in diminuzione del 17,4% rispetto al 2022 per effetto del già citato rallentamento della domanda globale. Il **saldo** è rimasto peraltro **positivo per 32,4 miliardi**. I prodotti maggiormente esportati comprendono prodotti elettrici ed elettronici (soprattutto semiconduttori), petrolio greggio, GNL e prodotti petrolchimici, prodotti e semilavorati in metallo,

Interscambio commerciale

olio di palma e prodotti derivati, prodotti in gomma e prodotti chimici. La **Cina** è storicamente il **principale partner economico-commerciale**. Gli altri fornitori comprendono Singapore, Taiwan, Stati Uniti e Giappone mentre i clienti includono Singapore, Stati Uniti, Hong Kong e Giappone. In ambito UE, l'Italia è il terzo fornitore (dopo Germania e Francia).

La Malaysia fa parte dell'**ASEAN Free Trade Area (AFTA)**, una delle più grandi e importanti aree di libero scambio nel mondo. L'ultima Presidenza malese dell'ASEAN, nel 2015, è stata contraddistinta dal forte impulso al processo di integrazione regionale, con lo stabilimento dell'**ASEAN Economic Community (AEC)**.

Inoltre, il Paese è parte di una serie di accordi di libero scambio, siglati a livello bilaterale con: Australia, Cile, India, Giappone, Nuova Zelanda, Pakistan e Turchia.

Sul piano delle **relazioni commerciali**, nel 2022 l'interscambio è aumentato del **27,1% (3,4 miliardi di Euro)**. In particolare, le esportazioni italiane sono cresciute del 36,2% (1,5 mld €) mentre le importazioni del 20,7% (1,9 mld €).

**Nei primi 6 mesi del 2023 gli scambi sono scesi del 21%** (1,4 mld €; export - 7%, import -30%, con un saldo negativo per l'Italia di 92 mln €).

Le **esportazioni** italiane comprendono macchinari industriali, apparecchi elettrici e componentistica elettronica, elicotteri, prodotti alimentari e bevande, prodotti chimici e farmaceutici, abbigliamento e calzature. Le **importazioni** includono olio di palma, prodotti elettrici ed elettronici, metalli di base e semilavorati in metallo, prodotti petroliferi raffinati, articoli in gomma e materie plastiche. Il settore dei macchinari industriali resta quello che presenta le **maggiori opportunità** per le nostre imprese. Il *Made in Italy* conta, infatti, **prodotti ad elevato contenuto tecnologico** molto apprezzati dall'industria locale, che necessita di beni strumentali per sostenere la crescita del sistema produttivo.

Relazioni  
commerciali

## Contenuto dell'Accordo

L'Accordo si compone di **60 articoli**, suddivisi in **dieci titoli**.

### *Natura e ambito di applicazione (titolo I - articoli 1 e 2)*

Sono individuati le basi (articolo 1) e gli obiettivi (articolo 2) della cooperazione. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili alle Parti, e del principio dello Stato di diritto è definito quale **elemento essenziale** dell'Accordo.

### *Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale (titolo II - articoli 3 e 4)*

Le Parti si adoperano a collaborare nell'ambito di consessi e organizzazioni regionali e internazionali, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue pertinenti agenzie, il dialogo tra l'Unione europea e l'ASEAN, il Vertice Asia-Europa (ASEM), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e l'Organizzazione mondiale del commercio (**articolo 3**). Le Parti possano anche cooperare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando quadri bilaterali e regionali (**articolo 4**).

### *Cooperazione in materia di pace, sicurezza e stabilità internazionali (titolo III - articoli da 5 a 9)*

Le Parti convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti di terrorismo (**articolo 5**), secondo le modalità riconosciute nel testo dell'Accordo. L'intesa prospetta poi forme di collaborazione di fronte alla minaccia di crimini gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale (**articolo 6**). Le Parti convengono inoltre (**articolo 7**) di rafforzare i regimi internazionali sulle armi di distruzione di massa; riconoscono che la proliferazione di esse costituisce una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali; convengono di cooperare e di contribuire alla stabilità e alla sicurezza internazionali garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi assunti nell'ambito di trattati e accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e di altri obblighi internazionali nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite. Tali disposizioni costituiscono un **elemento essenziale** dell'Accordo. Le Parti cooperano in materia di armi convenzionali (**articolo 8**) e collaborano al fine di promuovere la moderazione nei dialoghi per affrontare le questioni di interesse reciproco e nei consessi regionali e internazionali (**articolo 9**).

Cooperazione in  
materia di pace,  
sicurezza e  
stabilità  
internazionali

### *Cooperazione in materia di commercio e investimenti (titolo IV - articoli da 10 a 17)*

Le Parti cooperano in materia di commercio e investimenti, impegnandosi, tra l'altro, a concludere tra di esse un **Accordo di libero scambio (articolo 10)**, che costituisce un

Cooperazione in  
materia di  
commercio e  
investimenti

accordo specifico secondo la definizione del successivo articolo 52. Inoltre, le Parti potranno decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di commercio e investimenti attraverso il dialogo, la cooperazione e iniziative definite di comune accordo, affrontando i settori di cui agli **articoli da 11 a 17** (questioni sanitarie e fitosanitarie; ostacoli tecnici agli scambi; dogane; investimenti; concorrenza; servizi; diritti di proprietà intellettuale).

#### **Cooperazione in materia di giustizia e sicurezza (titolo V - articoli da 18 a 24)**

Cooperazione in  
materia di  
giustizia e  
sicurezza

Oltre ad attribuire particolare importanza al rafforzamento dello Stato di diritto, le Parti cooperano per rafforzare tutte le istituzioni competenti (**articolo 18**). Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e alla condivisione delle conoscenze al fine di promuovere un elevato livello di protezione dei dati personali, basato sulle norme internazionali applicabili, comprese quelle dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e altri strumenti giuridici internazionali (**articolo 19**). Le Parti possono stabilire un dialogo sulle questioni attinenti al tema della migrazione. Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, le Parti convengono che la Malaysia e ogni Stato membro dell'Unione europea riammetteranno, fatta salva la necessità di confermare la cittadinanza, tutti i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro o della Malaysia, su richiesta della controparte e senza ulteriori formalità oltre a quelle elencate dall'Accordo. Se una delle Parti lo ritiene necessario, esse possono negoziare un accordo che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione, ivi compreso l'obbligo di riammissione delle persone che non sono cittadini, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da una delle Parti o che sono entrati nel territorio di una Parte arrivando direttamente dal territorio dell'altra Parte (**articolo 20**). Con l'**articolo 21**, la Malaysia concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato nel Paese devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in Malaysia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro. Le Parti collaborano per garantire una politica equilibrata contro le droghe illecite (**articolo 22**), per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione (**articolo 23**) e contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (**articolo 24**).

#### **Cooperazione in altri settori (titolo VI - articoli da 25 a 33)**

Le Parti convengono di collaborare per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti umani (**articolo 25**), così come di favorire una maggiore armonizzazione delle norme e dei parametri comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altre parti del settore finanziario, ivi compresi i servizi finanziari islamici (**articolo 26**). Le Parti collaborano inoltre per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive tendenze economiche e per condividere le esperienze relative alle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale (**articolo 27**). È previsto l'impegno a collaborare in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni e la prevenzione delle pratiche fiscali dannose, attuati conformemente alle norme internazionali, al fine di promuovere e sviluppare le attività economiche (**articolo 28**). Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive politiche e finalità economiche, in tutti i settori giudicati opportuni onde migliorare, in particolare, la competitività delle piccole e medie imprese (**articolo 29**). Il testo contiene anche l'impegno a intensificare lo scambio di informazioni per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo (**articolo 30**) e cooperare in materia di società dell'informazione (**articolo 31**) e di cibersicurezza (**articolo 32**), in particolare tramite lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche. Le Parti valutano inoltre le modalità per favorire gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni competenti nei settori dei mezzi audiovisivi e di informazione (**articolo 33**).

#### **Cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione (titolo VII - articoli 34-46)**

Cooperazione in  
materia di  
scienza,  
tecnologia e  
innovazione

Le Parti incoraggiano, sviluppano e facilitano la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, attraverso scambio di informazioni, promozione di partenariati di ricerca e promozione della formazione e degli scambi di ricercatori (**articolo**

34). Nell'ambito dell'Accordo, le Parti convengono inoltre di cooperare nel settore delle tecnologie verdi (**articolo 35**): tale cooperazione può assumere la forma di dialogo tra le pertinenti istituzioni e agenzie, scambio di informazioni, programmi di scambio di personale, visite di studio, seminari e *workshop*. È presente l'impegno a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia (**articolo 36**), anche con lo scopo di diversificare l'approvvigionamento e aumentare l'efficienza energetica, e nel settore dei trasporti (**articolo 37**). Si conviene inoltre di promuovere la cooperazione nei settori dell'istruzione e della cultura (**articolo 38**), sforzandosi di adottare misure atte a promuovere gli scambi culturali e promuovendo inoltre l'attuazione di programmi nel campo dell'istruzione superiore e per la mobilità e la formazione dei ricercatori, compreso il programma Erasmus+. Le Parti convengono inoltre di cooperare per promuovere la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente (**articolo 39**); di incoraggiare il dialogo e di promuovere la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (**articolo 40**), nel campo della salute (**articolo 41**) e nel settore dell'occupazione e degli affari sociali (**articolo 42**). Ulteriori norme concernono la promozione dello sviluppo delle capacità statistiche (**articolo 43**) e il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni della società civile e delle istituzioni accademiche (**articolo 44**). È infine affermato l'impegno a collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione (**articolo 45**) e a cooperare per prevenire e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo (**articolo 46**).

### **Strumenti di cooperazione (titolo VIII - articoli da 47 a 49)**

Strumenti di  
cooperazione

Per raggiungere gli obiettivi di cooperazione elencati dall'Accordo, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari per attività di cooperazione, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative (**articolo 47**). Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'Unione europea nell'ambito dell'APC viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformità alle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono convenire su un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode (**articolo 48**). I diritti di proprietà intellettuale risultanti da accordi di cooperazione nell'ambito dell'APC devono essere protetti e applicati in conformità alle rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari di ciascuna Parte e agli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie (**articolo 49**).

### **Quadro istituzionale (titolo IX - articolo 50)**

Con l'**articolo 50** viene istituito un **Comitato misto**, composto da rappresentanti delle Parti e incaricato di garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'APC, formulare raccomandazioni per promuovere il conseguimento degli obiettivi e risolvere, se del caso, qualsiasi divergenza derivante dalla sua interpretazione e attuazione. Il Comitato, che si riunisce di norma ogni due anni in Malaysia o a Bruxelles, verrà presieduto a turno da ciascuna delle Parti e controllerà inoltre l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52.

### **Disposizioni finali (titolo X - articoli 51-60)**

Sono stabilite norme sulla divulgazione di informazioni (**articolo 51**) e si lascia impregiudicata l'applicazione o l'esecuzione degli impegni assunti dalle Parti nei confronti di organizzazioni internazionali e di Paesi terzi. Le Parti possono integrare l'intesa concludendo **accordi specifici** sulle materie trattate dall'APC (**articolo 52**). In materia di adempimento degli obblighi (**articolo 53**), si prevede che qualsiasi differenza o divergenza tra le Parti venga composta in via amichevole, attraverso consultazioni o negoziati nell'ambito del Comitato misto, senza rivolgersi a un terzo o a un tribunale internazionale. Ove una delle Parti ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi derivanti dall'APC, è prevista una procedura di consultazione, sotto l'egida del Comitato misto, volta a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile. Ove ciò non sia possibile, la Parte notificante può prendere le misure appropriate (vale a dire, qualsiasi misura raccomandata dal Comitato misto o la sospensione, parziale o integrale, dell'applicazione dell'APC). È prevista una procedura speciale qualora una Parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli elementi essenziali dell'Accordo (articolo 1.1 e articolo 7.1). Tutte le misure appropriate



devono essere proporzionate e non devono pregiudicare gli altri obblighi derivanti dall'APC non interessati dalla situazione. Il medesimo titolo reca inoltre disposizioni relative alle facilitazioni da accordare agli esperti e ai funzionari che partecipano all'attuazione della cooperazione (**articolo 54**), all'applicazione territoriale dell'APC (**articolo 55**), alla definizione delle Parti, in piena conformità alla natura mista dell'Accordo (**articolo 56**) e alla procedura di modifica dell'APC (**articolo 57**). Per quanto riguarda l'entrata in vigore e la durata (**articoli 58-59**), il testo stabilisce che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie. L'Accordo ha durata quinquennale, con proroga automatica per periodi successivi di un anno, salva diversa comunicazione per iscritto di una delle Parti sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi di un anno. L'Accordo può essere denunciato da una delle Parti mediante preavviso scritto; in tal caso, la denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. L'ultimo articolo dell'Accordo (**articolo 60**) individua i testi facente fede.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica si compone di **4 articoli**.

L'**articolo 1** contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'**articolo 2** l'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** riguarda le **disposizioni finanziarie**. In particolare i commi 1 e 2 contengono la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 3 precisa infine che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 52 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Secondo la relazione tecnica, l'impatto finanziario di altri futuri accordi bilaterali tra Italia e Malaysia, ai sensi dell'art. 52, sarà oggetto di specifica valutazione al momento della loro negoziazione e stipula, in quanto attività meramente eventuale e comunque soggetta alle ordinarie procedure di verifica dell'impatto finanziario previste dall'ordinamento contabile nazionale. In quest'analisi dovranno essere considerati sia gli oneri sia le maggiori potenziali entrate derivanti dall'espansione dell'attività economica e dell'imponibile facilitati da tali accordi.

L'**articolo 4** disciplina l'**entrata in vigore** della legge di ratifica.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegare

Al disegno di legge governativo in esame sono allegare la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.

In particolare, la relazione tecnica specifica che l'Accordo di Partenariato e Cooperazione (APC) tra la UE e Malesia non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. A sostegno dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica risulta infatti che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato Misto, dalla eventuale istituzione di Sottocomitati e Gruppi di lavoro oltre che dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno **interamente a carico del bilancio comunitario**. Le attività di cooperazione poste in essere in attuazione dell'Accordo non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.